

Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo

Statuto

Indice

TITOLO I: COSTITUZIONE – COMPITI – ORGANI.

Art. 1. -	Denominazione e Territorio	pag. 5
Art. 2. -	Partecipazione e Trasferimento	pag. 5
Art. 3. -	Compiti	pag. 5
Art. 4. -	Organi	pag. 6
Art. 5. -	Sede e Durata	pag. 6

TITOLO II: CONSORZIATI E CONTRIBUTI.

Art. 6. -	Obblighi	pag. 7
Art. 7. -	Contributi e modalità di ripartizione	pag. 7
Art. 8. -	Versamento delle quote	pag. 7
Art. 9. -	Transito	pag. 7
Art. 10. -	Divieti	pag. 8
Art. 11. -	Adempimenti	pag. 8
Art. 12. -	Cantieri	pag. 8

TITOLO III: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI.

Art. 13. -	Assemblea	pag. 9
Art. 14. -	Convocazione	pag. 9
Art. 15. -	Funzionamento e Verbalizzazione	pag. 9
Art. 16. -	Diritto di voto e Rappresentanza	pag. 9
Art. 17. -	Poteri	pag. 10
Art. 18. -	Quantificazione dei voti	pag. 11
Art. 19. -	Verifica	pag. 11
Art. 20. -	Validità	pag. 11

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE.

Art. 21. -	Consiglio di Amministrazione	pag. 12
Art. 22. -	Decadenza e sostituzione dei consiglieri	pag. 12
Art. 23. -	Cauzioni, Compenso e Rimborso dei consiglieri	pag. 12
Art. 24. -	Convocazione e costituzione del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 25. -	Doveri e poteri del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 26. -	Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale	pag. 14
Art. 27. -	Collegio Sindacale	pag. 14
Art. 28. -	Comitato Esecutivo	pag. 14
Art. 29. -	Il Direttore	pag. 15
Art. 30. -	Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo (C.T.I.C.)	pag. 15

TITOLO V: RENDICONTO E PREVENTIVO ANNUALE.

Art. 31. -	Esercizio Sociale	pag. 16
------------	-------------------------	---------

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Art. 32. -	Scioglimento – Liquidatori	pag. 17
Art. 33. -	Rinvio al Regolamento e al Codice Civile	pag. 17

TITOLO I

COSTITUZIONE – COMPITI – ORGANI

Art.1. **Denominazione e Territorio.**

E' costituito un Consorzio, senza fini di lucro, denominato CONSORZIO DEL COMPENSORIO DI PORTOROTONDO, regolato dal presente Statuto e dalla legge italiana.

Tale comprensorio si estende in Comune di Olbia, come risulta dalla planimetria allegata alla lettera "A".

Art. 2. **Partecipazione e Trasferimento.**

Partecipano al Consorzio tutti i soggetti proprietari di immobili nel comprensorio che hanno già aderito e i cui nomi sono indicati nella nota allegata alla lettera "B".

La partecipazione al Consorzio può essere estesa ai proprietari di lotti o di unità immobiliari rientranti nel territorio del Compensorio di Portorotondo. La domanda deve essere accolta dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati che ne stabilirà le modalità e le condizioni.

La partecipazione al Consorzio può essere estesa ad altri comprensori, proprietari di lotti o di unità immobiliari non rientranti nel territorio del comprensorio di Portorotondo. La domanda deve essere accolta dall'assemblea straordinaria dei Consorziati che ne stabilirà le modalità e le condizioni.

La partecipazione al Consorzio si trasferisce con la stipula dell'atto pubblico di acquisto, con l'acquisizione per successione, donazione e negli altri modi stabiliti dalla legge.

I consorziati debbono indicare nell'atto di trasferimento, con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio.

Art. 3. **Compiti**

Il Consorzio provvederà sino a quando gli stessi non saranno devoluti, previa convenzione approvata dall'Assemblea dei Consorziati, al Comune di Olbia o ad altri Enti pubblici e/o privati competenti, allo svolgimento dei seguenti compiti:

- 1) Gestione e manutenzione dell'acquedotto consortile e degli impianti connessi per la distribuzione di acqua potabile e depurata;
- 2) Gestione e manutenzione della rete consortile fognaria e degli impianti connessi;
- 3) Gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione consortile;
- 4) Servizio di vigilanza diurna e notturna;
- 5) Servizio antincendio;
- 6) Servizio integrativo di nettezza urbana e di raccolta della spazzatura;
- 7) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei parcheggi, delle spiagge e degli spazi verdi di uso e godimento collettivo, dei drenaggi e delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- 8) Vigilanza sul decoro architettonico degli immobili e degli insediamenti situati nel comprensorio di Portorotondo;
- 9) Tutela giudiziaria dei diritti, degli interessi legittimi e diffusi di rilevanza consortile e degli obblighi previsti con la partecipazione al Consorzio.

Il Consorzio, per l'esecuzione dei compiti indicati può richiedere e ottenere sovvenzioni, stipulando ogni atto necessario per l'erogazione di esse.

Il Consorzio può eseguire e gestire nuove opere ed impianti di interesse comune, attivare nuovi servizi, compiere tutte le attività utili ed opportune, anche nel campo dello sport, della cultura, dello spettacolo e del turismo, per la valorizzazione del comprensorio di Portorotondo.

Il Consorzio può svolgere i compiti indicati direttamente o per il tramite di terzi, provvedendo agli stessi secondo le deliberazioni assembleari.

Il Consorzio può partecipare ad enti, a società ed altri Consorzi e può essere proprietario di beni mobili e immobili destinati ad uso comune.

Art. 4. Organi.

Gli organi del Consorzio, ai quali è demandata l'attuazione dei compiti, sono:

- 1) L'Assemblea dei Consorziati;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vice Presidente (se nominato);
- 5) Il Comitato Esecutivo (se nominato);
- 6) Il Consigliere Delegato (se nominato);
- 7) Il Direttore (se nominato);
- 8) Il Collegio Sindacale (se nominato);
- 9) La Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo (se nominata).

Le cariche consortili possono essere conferite anche a soggetti non consorziati.

Art. 5. Sede e Durata.

Il Consorzio ha la propria sede ed i propri uffici operativi in Portorotondo Comune di Olbia.

La durata del Consorzio è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o scioglimento anticipato.

TITOLO II

CONSORZIATI E CONTRIBUTI

Art. 6. **Obblighi.**

La partecipazione al Consorzio è obbligatoria, irrinunciabile e vincolante.

Non è consentito il recesso né chiederne lo scioglimento.

Gli aventi causa da consorziati hanno l'obbligo di notificare al Consorzio, entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'unità immobiliare consorziata, le loro complete generalità, gli estremi del titolo di acquisto ed il loro domicilio. In assenza di tale notifica, detto domicilio verrà fissato, ad ogni effetto di legge, presso la sede del Consorzio in Portorotondo.

Tutti i consorziati sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il termine di trenta giorni, ogni modificazione della consistenza, dell'uso e della destinazione della unità immobiliare consorziata.

Art. 7. **Contributi e modalità di ripartizione.**

Tutti i consorziati devono contribuire alla copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti indicati.

I costi sono ripartiti in quote direttamente proporzionali, con assegnazione di voti, secondo le dimensioni e la natura della proprietà immobiliare consorziata ai sensi dell'articolo diciotto.

In caso di trasferimento dell'unità immobiliare consorziata, l'avente causa è obbligato in solido con il consorziato cedente al pagamento delle somme da quest'ultimo dovute e non corrisposte.

Non è ammessa la rinuncia, anche parziale, ai servizi comuni e alla partecipazione dei costi per lo svolgimento dei compiti indicati.

Art. 8. **Versamento delle quote.**

I consorziati sono tenuti a versare entro venti giorni dalla richiesta la rispettiva quota di partecipazione, secondo il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

In caso di ritardato pagamento della quota, il Consorzio applica d'ufficio gli interessi di legge e procede giudizialmente al recupero delle somme dovute in sofferenza da almeno sei mesi.

Il Consorzio può deliberare la sospensione di determinati servizi nei confronti del consorziato inadempiente ed adottare ogni altro provvedimento del caso.

Art. 9. **Transito.**

Sulle strade consortili del comprensorio gli utenti devono far uso del loro diritto di transito sia pedonale che veicolare in modo tale da non arrecare danno alle opere o disturbo alle persone.

La sosta degli autoveicoli, motoveicoli e cicli è consentita solamente negli spazi predisposti a parcheggio.

Il Consorzio può vietare il transito di trasporti il cui peso od ingombro eccessivo possa arrecare danno alle strade, agli impianti e ai manufatti consortili; in particolari situazioni può, altresì, vietare il transito veicolare sulle strade consortili del comprensorio, stabilendone preventivamente le modalità.

Art.10. Divieti.

E' fatto divieto a ciascun consorziato di:

- A) Ingombrare, anche temporaneamente, con materiali o altro impedimento le zone di transito pedonali e veicolari;
- B) Gettare immondizie o rifiuti di qualsiasi genere sulle vie, nelle zone destinate a verde, o comunque fuori dagli appositi contenitori;
- C) Aprire accessi alle singole proprietà od eseguire qualsiasi rottura dei manufatti consortili per attacchi, imbocchi o per altri fini, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio;
- D) Iniziare o proseguire lavori edili nel periodo intercorrente tra il 1 luglio e il 31 agosto;
- E) Apporre o conservare insegne e manufatti di qualsiasi tipo che siano in contrasto con il decoro architettonico del luogo, secondo il parere della Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo;
- F) Occupare spazi di uso pubblico senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

Art.11. Adempimenti.

Ciascun Consorziato deve:

- A) Denunciare i danni arrecati alle opere del Consorzio da lui o da persona od impresa che agisca alle sue dipendenze o per suo incarico;
- B) Consentire che, a richiesta e previo avviso da parte del Consorzio, all'interno della sua proprietà si proceda alle verifiche e ai lavori di manutenzione che si rendessero necessari nell'interesse del Consorzio;
- C) Chiedere preventivo parere alla Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo in caso di realizzazione di nuove opere e di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che comportino:
 - modifiche ai prospetti e alla sagoma esterna dell'immobile consorziato;
 - necessità di potenziamento delle infrastrutture consortili esistenti.

Art.12. Cantieri.

Il Consorziato che faccia uso delle strade del comprensorio in dipendenza dei cantieri di costruzione è tenuto a concorrere alle spese straordinarie che si rendessero necessarie, secondo quanto stabilito dal Consorzio.

Il consorziato deve dare notizia al Consorzio dell'uso delle strade consortili del comprensorio prima dell'apertura del cantiere e costituire idonea garanzia, anche tramite polizza rilasciata da primaria compagnia assicurativa, di importo e durata determinata dal Consorzio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art.13. **Assemblea.**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati. Le deliberazioni dell' Assemblea, adottate in conformità dello Statuto, vincolano tutti i consorziati.

Avverso le deliberazioni contrarie alla legge e allo Statuto, ogni consorziato assente o dissenziente può ricorrere all'autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della delibera per gli intervenuti in Assemblea e dalla data di comunicazione del verbale a norma dell'articolo quindici per gli assenti.

Art.14. **Convocazione.**

L'Assemblea deve essere convocata in Porto Rotondo o comunque nel territorio italiano.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso individuale da inviarsi ai consorziati a mezzo lettera raccomandata o altra modalità legale spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta giugno per l'esame e l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, e per l'esame e l'approvazione del preventivo dell'esercizio in corso o di quello successivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne è fatta domanda da almeno cinquanta consorziati che indichino gli argomenti da discutere. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, la convocazione può essere fatta dai consorziati richiedenti.

L' avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea nonché l'enunciazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno dopo.

Art.15. **Funzionamento e Verbalizzazione.**

L'Assemblea provvede a nominare tra gli intervenuti un presidente, un segretario e, ove opportuno, due scrutatori.

Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale, trascritto su un libro tenuto a norma di legge. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei consorziati presenti all'Assemblea, personalmente o per delega, e debbono essere riportate le deliberazioni.

Di ogni verbale deve inviarsi copia ai consorziati entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Art.16. **Diritto di voto e Rappresentanza.**

Ogni consorziato ha diritto di voto in Assemblea, secondo i voti ad esso attribuiti in base ai criteri previsti dall'articolo diciotto.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione, il diritto di intervento ed il numero dei voti spettante ad ogni consorziato.

Il consorziato può farsi rappresentare da altra persona, anche non consorziata, mediante rilascio di delega scritta, presentata dal rappresentante al segretario o inviata alla sede del Consorzio anche in via fax o telematica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale assistono all'Assemblea, senza diritto di voto, qualora non siano consorziati o rappresentanti degli stessi.

Art.17. **Poteri.**

L'Assemblea delibera:

A) In sede ordinaria:

- 1) L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) L'elezione dei membri del Collegio Sindacale;
- 3) L'approvazione del rendiconto consuntivo annuale di gestione;
- 4) L'approvazione del bilancio preventivo annuale per lo svolgimento dei compiti e la gestione dei servizi;
- 5) Sulle questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o su quant'altro non espressamente demandato al Consiglio di Amministrazione
- 6) Sulla ammissione di nuovi consorziati la cui unità immobiliare rientra nel territorio del comprensorio.

B) In sede straordinaria:

- 1) Sulle modifiche dello Statuto;
- 2) Sulla ammissione di nuovi consorziati la cui unità immobiliare non rientra nel territorio del comprensorio;
- 3) Sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla proroga della durata del Consorzio.
- 4) Sulla devoluzione dei compiti elencati all'art.3.

Art.18. **Quantificazione dei voti.**

I voti complessivi di tutti i Consorziati aventi diritto alle assemblee verranno determinati sommando i voti attribuiti a ciascuno dei Consorziati, con la adozione dei seguenti criteri e avendo riguardo alla situazione degli stabili accertata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ad ogni consorziato verranno attribuiti:

	DESCRIZIONE	VOTI
A	per i terreni non ancora edificati:	1 per mq.
B	per i terreni di pertinenza alle ville, nonché alle aree destinate a zona verde non edificabile e a tutte le superfici destinate a servizi pubblici:	0 per mq
C	per i terrazzi, portici, tettoie di pertinenza a ville, appartamenti, alberghi, ristoranti, bar, negozi:	45 per mq.
D	per la superficie abitabile delle ville:	74 per mq.
E	per la superficie abitabile degli appartamenti:	90 per mq.
F	per la superficie abitabile degli alberghi:	90 per mq.
G	per la superficie abitabile dei negozi e dei ristoranti:	135 per mq.

Art.19. **Verifica.**

Prima di ogni Assemblea, tenuto conto delle costruzioni realizzate e delle modifiche verificatesi nella consistenza, destinazione e titolarità degli immobili consorziati, sulla base della situazione accertata al trentuno dicembre dell'anno precedente, il Consorzio aggiorna la tabella dei voti individuali e complessivi. La tabella resta depositata presso la sede nei venti giorni precedenti l'Assemblea e ogni consorziato può prenderne visione, facendo pervenire al Consiglio di Amministrazione osservazioni al riguardo.

Art.20. **Validità.**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti complessivi stabiliti secondo i criteri dell'articolo diciotto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice di voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti complessivi stabiliti secondo i criteri dell'articolo diciotto.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti pari ad almeno 1/3 del totale dei voti spettanti a tutti i Consorziati.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art.21. Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da dieci a quindici membri, eletti dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi annuali.

Gli eletti non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni consorziato, votante in proprio o per delega, può esprimere preferenze in una misura non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Vice Presidente;
- 3) Il Consigliere Delegato;
- 4) Il Comitato Esecutivo.

Le attribuzioni, le facoltà e le indennità sono conferite a ciascuna carica all'atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.22. Decadenza e sostituzione dei consiglieri.

Il consigliere che non partecipi, salvo comprovati e legittimi impedimenti, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto e sostituito con le modalità indicate nel comma successivo.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, i restanti consiglieri provvedono a sostituirli per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla ratifica da parte della prima Assemblea Ordinaria dei Consorziati.

Se viene meno per morte, recesso o decadenza la maggioranza dei consiglieri in carica deve essere immediatamente convocata l'Assemblea, a cura dei consiglieri superstiti o del consorziato più diligente, affinché si provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri superstiti rimangono in carica fino all'Assemblea che provvede al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art.23. Cauzioni, Compenso e Rimborso dei consiglieri.

I consiglieri non devono prestare alcuna cauzione.

I consiglieri possono ottenere un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per particolari mansioni a loro conferite.

Ai consiglieri spetta il rimborso di tutte le spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.24. Convocazione e costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente, di sua iniziativa o a richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è sempre convocato, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, per la redazione annuale del bilancio preventivo, del rendiconto e delle relazioni allegate.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o dove sia stabilito all'atto della convocazione, che deve essere inviata a ciascun membro con un preavviso di almeno sette giorni per lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e riportare l'ordine del giorno.

Sono comunque valide, in assenza di convocazione, le riunioni cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri intervenuti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione e tenuto a norma di legge.

Art.25. Doveri e poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, nei limiti dei preventivi di spesa approvati dall'Assemblea:

Il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, con le modalità ed i termini fissati dallo Statuto, un bilancio annuale di previsione ed un rendiconto annuale consuntivo di gestione, unitamente ad una relazione sull'andamento del Consorzio;
- 3) Attuare i compiti e gestire i servizi indicati nell' articolo tre dello Statuto;
- 4) Effettuare tra i consorziati la ripartizione delle spese approvate;
- 5) Dare esecuzione alle delibere adottate dall'assemblea;
- 6) Deliberare le assunzioni e il licenziamento del personale del Consorzio;
- 7) Approvare la struttura organizzativa del Consorzio ed i ruoli.

Il Consiglio di Amministrazione può:

- 1) Nominare il Consigliere Delegato attribuendogli i poteri;
- 2) Nominare il Vicepresidente;
- 3) Nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- 4) Nominare il Direttore;
- 5) Nominare i membri della Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo;
- 6) Deliberare l'apertura di conti correnti presso Istituti di credito o simili;
- 7) Deliberare l'esecuzione di operazioni bancarie di ogni tipo;
- 8) Prendere decisioni riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e l'inquinamento;
- 9) Elaborare direttive che regolino il ruolo ed il funzionamento della Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo.

- 10) Deliberare contributi a favore delle attività che concorrano a garantire lo sviluppo, i servizi e l'immagine del comprensorio di Portorotondo.
- 11) Conferire deleghe agli organi sociali con i limiti del presente Statuto.

Art.26. Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio davanti alla legge.

La firma, la rappresentanza legale e processuale del Consorzio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.27. Collegio Sindacale.

E' facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea nomina il presidente e fissa la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio che non può essere superiore a tre esercizi

Il Collegio Sindacale deve:

- 1) Controllare l'amministrazione del Consorzio;
- 2) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- 3) Accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle iniziative consortili e su determinati operazioni.

L'Assemblea può, in assenza del Collegio Sindacale, deliberare che i compiti indicati siano svolti da primaria società di certificazione di bilancio.

Art.28. Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da cinque membri di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione è componente di diritto e lo presiede.

I poteri delegati possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni del Comitato Esecutivo, a parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario, tenuto a norma di legge.

Art.29. Il Direttore.

Il Direttore deve:

- 1) Sovrintendere alla struttura del Consorzio, assicurandone l'efficiente funzionamento e organizzando i rapporti con i consorziati;
- 2) Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del quale è segretario;
- 3) Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Esercitare le funzioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) Vigilare sul rispetto delle direttive emesse dalla Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo, assicurandone la applicazione.

Art.30. Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo (C.T.I.C.).

La Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo è composta da tre membri ed ha i seguenti compiti:

- 1) Elaborare indirizzi urbanistici e architettonici per la tutela estetica ed ambientale del comprensorio del Consorzio, in coerenza con le statuizioni del Regolamento Edilizio Comunale;
- 2) Esaminare le richieste di realizzazione di opere, di manufatti e di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che comportino
 - modifiche ai prospetti e la sagoma esterna degli immobili edificati e da edificare nel territorio del comprensorio;
 - necessità di potenziamento delle infrastrutture consortili esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e fissa gli eventuali compensi dei membri della Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio che non può essere superiore a tre esercizi.

I membri della C.T.I.C. decadono alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha eletti.

La Commissione Tecnica di Indirizzo e Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione sui provvedimenti da adottare a carico dei consorziati.

TITOLO V

RENDICONTO E PREVENTIVO ANNUALE

Art.31. Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente, alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e alla compilazione di una relazione a commento dei bilanci suddetti.

Il rendiconto è accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale o della società di revisione se operativa.

I documenti giustificativi delle spese devono essere tenuti presso la sede del Consorzio a disposizione dei consorziati che volessero prenderne visione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.32. **Scioglimento - Liquidatori.**

Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce i criteri per la ripartizione tra i consorziati dell'avanzo di gestione ed ogni altra modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la retribuzione.

Art.33. **Rinvio al Regolamento e al Codice Civile.**

Per l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie si fa riferimento al Regolamento Consortile.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia le disposizioni del Codice Civile.